

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 433

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, ANDREINI, BORATTO,
GIOVANNELLI, PIERANI, LUONGO e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'inquinamento acustico dell'ambiente e i negativi riflessi che esso provoca sull'uomo hanno ormai raggiunto i limiti di guardia, tanto da configurare una vera e propria emergenza, dalla quale si esce solo con l'emanazione di una legge organica di settore.

D'altronde, una tale esigenza è tanto più avvertita nel nostro paese in quanto la presa di coscienza collettiva di porre rimedi seri al fenomeno si scontra con un vuoto legislativo, che non è stato colmato nè dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nè dalla produzione legislativa regionale. Questa, per altro, risulta inadeguata e frammentaria proprio

per l'insufficienza del quadro legislativo di riferimento.

I comuni, dal canto loro, ai sensi dell'articolo 104, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, hanno scarse possibilità di conseguire risultati apprezzabili in materia di rilevazione, controllo e disciplina delle emissioni sonore, a causa delle note difficoltà economiche e delle carenze strutturali.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 regola le funzioni dello Stato e le necessarie competenze dei singoli ministeri e i relativi concerti.

Alle regioni, ai sensi dell'articolo 3, competono le determinazioni di legge per il coinvolgimento dei comuni e delle provin-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cie, per l'inserimento dei criteri nelle strumentazioni urbanistiche, per i controlli e per gli eventuali poteri sostitutivi, e così via.

Gli articoli 4 e 6 specificano le funzioni di regolazione e di controllo, da parte dei comuni, specie per quanto riguarda l'inquinamento acustico prodotto dai veicoli a motore.

L'articolo 5 regola la possibilità di interventi contingenti ed urgenti per riduzioni temporanee delle soglie da parte dei poteri centrali e periferici.

Gli articoli 7 e 8 si riferiscono alle sanzioni penali ed amministrative, le une e le altre volte al superamento delle fonti dei vari inquinamenti acustici.

All'articolo 9 si fa riferimento ad una delle principali cause di disturbo sonoro delle quiete domestica, e cioè le emissioni pubblicitarie televisive.

Per concludere, all'articolo 10 si indicano i tempi per l'emanazione dei regolamenti di competenza governativa, all'articolo 11 gli oneri derivanti dalla presente legge e all'articolo 12 la normativa operante di regime transitorio.

Il testo presentato conferma integralmente le norme di legge già licenziate dal Senato nella seduta del 31 luglio 1991 (atti Senato n. 1457-bis-2128-2803, poi atto Camera n. 5921).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente che può avvalersi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli istituti e dipartimenti universitari. Alla prima attuazione del coordina-

mento si provvede entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, fermo restando che il recepimento delle direttive comunitarie relative a sorgenti sonore dovrà avvenire entro il termine previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428. La determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione che emettano rumori superiori a 60 decibel, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri aventi competenza nelle singole materie, dell'inquinamento acustico derivante da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

f) la determinazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, di criteri di progettazione di costruzioni e di ristrutturazioni stradali con riferimento ai problemi acustici.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il termine di un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, determinano con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto della situazione territoriale preesistente, procedono alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori;

b) il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 decibel;

c) gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

d) l'inefficacia delle prescrizioni dei nuovi strumenti urbanistici generali e particolareggiati che prevedono insediamenti senza previa classificazione delle zone ai fini acustici;

e) le eventuali prescrizioni relative a sorgenti sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività trasferite dallo Stato alle regioni;

f) le modalità di controllo, all'atto del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano alla concreta utilizzazione degli immobili, del rispetto della normativa statale e regionale in materia di rumori;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

h) l'identificazione delle funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di inquinamento acustico che, ai sensi degli articoli 3, commi 1 e 2, e 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, debbono essere attribuite alle province;

i) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alle operazioni di rileva-

zione, controllo, disciplina integrativa delle emissioni sonore, ivi compreso il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli a motore.

Art. 5.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ferme restando le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 6.

(Regolamenti locali)

1. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'uso e dalla circolazione dei veicoli a motore e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 7.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legalmente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con

l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti di accettabilità fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

4. Le autorità amministrative competenti forniscono all'autorità giudiziaria ogni informazione, da essa richiesta, utile per l'applicazione del presente articolo.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 10 è punita con sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

Art. 9.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi ».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Art. 11.

(Finanziamento degli interventi)

1. Possono essere concessi, sulla base delle procedure previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi nell'anno 1991 dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo delle emissioni acustiche, nonché per l'attuazione delle misure di contenimento previste nei piani di risanamento e in progetti considerati di particolare rilevanza ambientale.

2. All'onere derivante dalla previsione del comma 1, si provvede mediante utilizzazione dell'autorizzazione legislativa di spesa prevista per il 1991 all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3. Alle imprese industriali e artigiane che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero alle prescrizioni di cui al piano di risanamento, o per adottare misure di riduzione alla

sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite massimo del 50 per cento degli stanziamenti previsti.

Art. 12.

(Regime transitorio)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante « Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.